



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Uffici 1, 2 e 3

**Agli Assessorati alla sanità Regioni e Province
autonome**

**Alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione**

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

All'Istituto Superiore di Sanità
sanv@pec.iss.it

**Al Comando Carabinieri per la tutela della salute
(NAS-Roma)**

All'AGEA coordinamento
coordinamento@agea.gov.it
protocollo@pec.agea.gov.it

**Alla Federazione nazionale degli ordini dei
veterinari – FNOVI**

AI SIVEMP

All'ANMVI

Via PEC

**Alle Associazioni di categoria
(bovini, ovini, caprini, suini, avicoli)
Via PEC**

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale”.
Indicazioni applicative.

Come è noto il prossimo 21 aprile 2021 entrerà in applicazione il Regolamento (UE) 2016/429 “normativa in materia di sanità animale” (da ora Regolamento) come integrato dai Regolamenti delegati e di esecuzione emanati o in fase di emanazione da parte della Commissione europea.

La legge di delegazione europea 2019/2020, ancora in fase di approvazione, all'articolo 14 conferisce al Governo italiano delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle nuove disposizioni europee.

Attualmente sono in via di predisposizione due decreti legislativi per l'attuazione dei criteri di delega di cui al citato articolo 14, rispettivamente uno concernente le misure di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili e l'altro relativo alle disposizioni per l'identificazione e la registrazione di animali e gli stabilimenti. Entrambi prevedono la definizione delle corrispondenti sanzioni.

Premesso che le disposizioni del Regolamento e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione sono immediatamente applicabili e che l'articolo 14 del DDL di delegazione europea individua le autorità competenti in materia di sanità animale, nelle more dell'emanazione dei decreti

legislativi che il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della Legge di delegazione europea, si forniscono alcune indicazioni applicative al riguardo.

Prevenzione e controllo delle malattie.

- a) Con riferimento alle malattie animali diverse da quelle elencate all'articolo 5 par. 1 del Regolamento si continua ad applicare la normativa vigente incluse le relative disposizioni del D.P.R. 320/1954 e s.m.i..
- b) Per quanto riguarda il sospetto e la conferma della malattia e tutti gli obblighi di notifica e comunicazione all'autorità competente previsti dal Regolamento si applicano le modalità attualmente in uso ad eccezione delle tempistiche che sono quelle previste dall'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento stesso come integrate dai regolamenti derivati.
- c) Fatte salve successive indicazioni e fino ad approvazione del decreto legislativo di attuazione, continuano ad applicarsi il piano di emergenza con i relativi manuali operativi e i piani di sorveglianza ed eradicazione in vigore.
- d) Misure di controllo: si applicano le disposizioni del Regolamento e dei regolamenti integrativi fatte salve le norme nazionali di attuazione della normativa europea oggetto di disposizioni transitorie che ne prevedono il mantenimento in vigore oltre il 21 aprile p.v..
- e) Si continuano ad applicare le sanzioni attualmente vigenti e ove applicabili, in caso di non conformità, le misure vigenti previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e dall'articolo 5 del relativo decreto legislativo di adeguamento, 2 febbraio 2021, n. 27.

Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R)

- a) Fino alla pubblicazione del decreto legislativo di attuazione e del manuale operativo, e quindi fino alla riorganizzazione dell'intero sistema I&R, continuano ad applicarsi:
 - i. le disposizioni attualmente vigenti per l'identificazione dei bovini, ovicaprini e suini approvati prima del 21 aprile 2021, come consentito dall'articolo 20 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 che, prevede fino al 21 aprile 2023 la possibilità di mantenere i mezzi identificativi previsti prima dell'applicazione del Regolamento;
 - ii. per quanto attiene al tempo massimo di registrazione in banca dati informatica istituita per bovini, ovini e caprini delle informazioni di cui all'articolo 112, lettera d) e 113, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, sono immediatamente applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto Regolamento di cui al documento SANCO/11123 2018 CIS (*che si allega*) e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE entro la prima metà di aprile p.v.
 - iii. le disposizioni attualmente vigenti per le anagrafi diverse da quelle di cui al punto precedente;
 - iv. le sanzioni previste dalle attuali disposizioni in materia di anagrafe zootecnica delle varie specie oltre, in quanto applicabili, le misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e le disposizioni del decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27.
- b) Gli stabilimenti oggetto di registrazione e di riconoscimento, con relative prescrizioni, sono quelli di cui al Regolamento e ai suoi regolamenti delegati e di esecuzione. L'inserimento delle informazioni inerenti agli stabilimenti attualmente non presenti nel sistema BDN sarà obbligatorio solo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione e del suo manuale operativo, al fine di consentire i necessari adempimenti nazionali e la predisposizione di idonee funzioni in BDN.

- c) L'identificazione individuale e relativa registrazione in BDN dei cervidi e camelidi sarà obbligatoria solo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione e del suo manuale operativo, al fine di consentire i necessari adempimenti nazionali di autorizzazione dei mezzi identificativi idonei a tali specie, di registrazione dei fornitori degli identificativi, di predisposizione di idonee funzioni in BDN.
- d) Fino alla pubblicazione dei Regolamenti previsti dai documenti SANCO 7208 e 7052/2021 CIS relativi a alcuni aspetti dei controlli ufficiali relativi a requisiti per determinati stabilimenti, si continuano ad applicare le frequenze e le modalità di controllo attualmente vigenti.

Il Direttore Generale
Dott. Pierdavide Lecchini
**F.to. Pierdavide Lecchini*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti:

Dott.ssa Marina Bellucci – Direttore Ufficio 1

Dott. Marco Ianniello- Direttore Ufficio 2

Dott. Luigi Ruocco – Direttore Ufficio 3

Dott.ssa Anna Sorgente – Ufficio 2

Dott.ssa Patrizia Ippolito – Ufficio 1